

## APPENDICE N.1

### Condizioni Particolari di cui all'Allegato n.1 della Polizza Collettiva Mod\_A100

#### FRANCHIGIA SCALARE

Non sono ammesse coperture assicurative che prevedano per le avversità grandine e vento forte il ricorso alla franchigia scalare.

#### Tipologia di Polizza P2 e P3 dell'art. 1 delle C.G.A.

#### PRODOTTO FRUTTA

E' ammessa, ove prevista, esclusivamente l'applicazione della tabella convenzionale B.

#### PRODOTTI SOTTO RETE ANTIGRANDINE - Tipologia di Polizza P2 e P3 dell'art. 1 delle C.G.A.

L'art. 36 delle condizioni speciali di assicurazione si intende così sostituito: "Per le produzioni FRUTTICOLE coperte da impianti di difesa attiva (reti antigrandine) in piena efficienza, ed utilizzate secondo la prassi di buona agricoltura, la garanzia grandine, a scelta dell'Assicurato ed a parziale rettifica a quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia – cessa:

- per i prodotti pesche, nettarine, susine, albicocche e ciliegie alle ore 12.00 del 15 maggio con riduzione fissa pari all'80% ad apertura fino a raccolta e al 50% a chiusura reti a 10 giorni dalla raccolta della tariffa grandine;
- per i prodotti mele e pere alle ore 12.00 del 25 maggio con riduzione fissa pari all'80% ad apertura fino a raccolta e al 50% a chiusura reti a 10 giorni dalla raccolta della tariffa grandine;
- per il prodotto actinidia alle ore 12.00 del 31 maggio con riduzione fissa pari all'80% ad apertura fino a raccolta e al 50% a chiusura reti a 10 giorni dalla raccolta della tariffa grandine;

Per le produzioni frutticole sotto rete suindicate e che prevedono la cessazione della garanzia grandine a maggio, è anche ammesso - limitatamente alla produzione insistente lungo il perimetro della partita assicurata - che la copertura assicurativa riferita all'avversità grandine si intende estesa sino alla fase di maturazione di raccolta del prodotto, fermo quanto previsto all'ultimo comma dell'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia. In questo caso il valore assicurato in garanzia non potrà in alcun modo risultare superiore all'8% della produzione complessiva della partita assicurata.

In caso di scelta da parte dell'Assicurato di quest'ultima opzione la tariffa grandine viene ridotta così come di seguito indicato:

- per i prodotti pesche, nettarine, susine, albicocche e ciliegie sconto del 70% della tariffa grandine;
- per i prodotti mele e pere sconto del 70% della tariffa grandine.
- per il prodotto actinidia con sconto 70% della tariffa grandine;

In ogni caso la scelta da parte dell'Assicurato di una delle due opzioni riportate ai commi precedenti deve essere indicata sul certificato di assicurazione ed è applicabile solamente ai singoli appezzamenti, coltivati con il medesimo prodotto, che siano interamente coperti dall'impianto medesimo.

Per le produzioni frutticole coperte da impianti di difesa attiva (reti antigrandine) con cessazione della garanzia secondo quanto previsto all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia - la produzione insistente lungo il perimetro della partita assicurata costituisce una partita a sé stante.

A parziale rettifica a quanto previsto all'art.16 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio – per la garanzia grandine con cessazione della garanzia alle date riportate sopra indicate è ammessa la richiesta di riduzione del prodotto assicurato, sempreché la domanda si presentata entro e non oltre il termine del 5 maggio per le drupacee e del 15 maggio per pomacee e actinidia. Per le produzioni di albicocche e ciliegie il termine è anticipato al 25 aprile."

#### RIDUZIONE DEL PRODOTTO ASSICURATO

Considerato che la possibilità di riduzione del prodotto assicurato con storno del premio dall'origine può essere motivata solo in casi eccezionali di mancata presenza in campo del prodotto, in conseguenza di straordinari fenomeni climatologici e fenologici avversi, quale causa oggettiva della mancata realizzazione della produzione attesa e, quindi, inizialmente assicurata, per l'anno 2023 la Società ha stabilito di riconoscere questa concessione, a parziale deroga del disposto dell'art. 16 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Essa va - però - limitata alle varietà medio-tardive (\*) delle produzioni frutticole delle pomacee (mele e pere) e delle drupacee (pesche, nettarine, susine, albicocche) e si applica previa riduzione dei quintali di prodotto assicurato, imputabile unicamente ai sopraindicati fenomeni climatologici e fenologici, con storno dall'origine del relativo premio, per domande presentate entro il:

- 6 giugno per drupacee medio tardive,
- 13 giugno per pere medio tardive, mele, noci, castagne, actinidia, cachi, olive e uva da vino.

Per le produzioni protette da reti antigrandine con cessazione della garanzia grandine a maggio per la garanzia grandine non è ammessa la riduzione con storno del premio dall'origine del prodotto assicurato.

(\*) Per varietà medio tardive di pomacee si intendono tutte le varietà di mele e tutte le varietà di pere con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella della William.

Per varietà medio tardive di drupacee si intendono tutte le varietà di pesche e nettarine con epoca di maturazione uguale o posteriore alla Red – Haven, tutte le varietà di susine con epoca di maturazione uguale o posteriore alla Shiro o Goccia d'Oro e tutte le varietà di albicocche con epoca di maturazione uguale o posteriore a quella della varietà San Castrese.

La riduzione del valore assicurato è concessa pure se il prodotto è stato colpito dalla grandine e/o da una delle altre avversità oggetto di garanzia, purché non sia stata effettuata ancora la perizia.

L'applicazione di detta norma in deroga è ammessa una sola volta per ciascuna partita assicurata.

#### **Scoperto**

A parziale deroga dell'art. 14 – Limite di Indennizzo e Scoperto – i commi relativi allo scoperto sono abrogati.

#### **CONDIZIONI COMUNI A TUTTE LE TIPOLOGIA DI POLIZZA**

##### **SOCI INSOLVENTI – CLAUSOLA MOROSITA'**

“In caso di mancato o ritardato versamento dei contributi associativi legittimamente richiesti dal Condifesa, l'Assicurato autorizza la Compagnia Assicuratrice a versare, ai sensi dell'art. 1891 del C.C., l'eventuale indennizzo al Condifesa, (al quale pertanto, a tale scopo, viene espressamente attribuito il diritto di esercitare i diritti derivanti dal contratto di assicurazione); il Condifesa rilascerà quietanza liberatoria alla Compagnia, dandone tempestiva comunicazione al Socio, cui verserà la parte di indennizzo eventualmente eccedente il debito consortile, avuto anche riguardo alla restituzione delle anticipazioni dei contributi”.